

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, SEGA e MARAVALLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1979

Modifiche al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie

ONOREVOLI SENATORI. — Il 10 febbraio 1977, in occasione dell'approvazione da parte di questo ramo del Parlamento del disegno di legge n. 355, divenuto la legge 13 aprile 1977, n. 114, recante « Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche », fu approvato dall'Assemblea un ordine del giorno con cui si invitava il Governo a studiare la possibilità di un diverso trattamento fiscale di tutte le pensioni privilegiate ordinarie con particolare riguardo a quelle delle forze dell'ordine.

Date l'importanza e l'urgenza della materia, si ritiene opportuno sottoporre all'esame degli onorevoli senatori il presente disegno di legge, inteso a risolvere un problema che interessa i titolari di pensione privilegiata a carico dello Stato e delle Casse pensioni amministrare dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Trattasi per lo più di militari delle forze armate e di quelle addette all'ordine pubblico, di vigili del fuoco, di vigili urbani e di altri dipendenti pubblici i quali, a causa del loro servizio, hanno riportato mutilazioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie pre-

viste dalle speciali tabelle di classificazione delle infermità (tabelle analoghe a quelle previste per le pensioni di guerra), ovvero di superstiti di caduti per causa di servizio.

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, confermando norme precedenti, mentre ha previsto che « le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie... sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », nulla ha detto circa l'estensione di tale esenzione agli « assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie », e ciò nonostante che, in base a due leggi di equiparazione (legge 15 luglio 1950, n. 539, articolo 1, e legge 3 aprile 1958, n. 474, articolo 5), tutti i benefici, nessuno escluso, previsti per i mutilati e gli invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti in guerra devono essere applicati anche ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio.

Il Ministero delle finanze, interpretando in modo ingiustificatamente restrittivo le citate norme di parificazione, ha sostenuto che la parificazione stessa non avrebbe effetto

per quanto concerne il trattamento di pensione e, comunque, che l'esenzione potrebbe essere concessa solo in forza di una precisa disposizione di legge.

Pur essendo vero che la citata parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento pensionistico, tuttavia va notato che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche non può certamente essere considerata come trattamento di pensione, bensì come un vero e proprio beneficio concesso a soggetti titolari di pensioni di guerra e, quindi, come tale, dovuto per legge anche ai titolari di pensione privilegiata ordinaria.

Si aggiunga che, malgrado il decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 non contenga alcuna norma riguardante esoneri fiscali per le rendite di infortunio sul lavoro, il Ministero delle finanze ha ritenuto di esentare dall'imposta in parola detta rendita, applicando così il beneficio a fa-

vore degli invalidi del lavoro e dei familiari dei caduti sul lavoro. Coticchè finora sono rimasti esclusi dal beneficio solo i mutilati e gli invalidi per servizio e i familiari dei caduti per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria diretta o di reversibilità, il cui sacrificio è stato compiuto al servizio della collettività.

Il presente disegno di legge intende colmare tale disparità di trattamento estendendo l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche anche alle pensioni privilegiate ordinarie e includendole, quindi, nella sfera di applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Soddisfa, dunque, tale disegno di legge un preciso orientamento sancito da questa Assemblea sul ricordato ordine del giorno e dà sostanza ad assicurazioni analoghe da anni date alla benemerita categoria dal Governo tramite il Ministro delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».